

MINISTERO DELL'INTERNO

Decreto 21 dicembre 1991  
(Gazz. Uff., 23 gennaio, n. 18).

**Integrazione al decreto ministeriale 24 novembre 1984 recante: «Norme di sicurezza antincendi per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8», per regolamentare le operazioni di carico e scarico dei gas.**

Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 24 novembre 1984 recante le «Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8» (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 1985);

Rilevata la necessità di regolamentare, ai fini della sicurezza antincendi, le operazioni di carico e scarico dei veicoli-cisterna che trasportano gas naturale con densità non superiore a 0,8;

Viste le norme elaborate dal comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Decreta

Il decreto del Ministero dell'interno 24 novembre 1984, citato in premessa, è integrato con le disposizioni contenute nell'allegato al presente decreto

ALLEGATO

1. Oggetto

Le presenti norme hanno per oggetto la regolamentazione, ai fini della sicurezza antincendi, delle operazioni di carico e scarico dei «veicoli-cisterna» che trasportano gas naturale con densità non superiore a 0,8.

2. Definizioni.

Veicolo-cisterna: veicolo riconosciuto idoneo al trasporto di gas naturale, con densità non superiore a 0,8, in base alle disposizioni emanate dal ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ai sensi della legge 10 luglio 1970, n. 579, e sottoposto agli accertamenti periodici prescritti.

3. Caratteristiche.

Il veicolo-cisterna deve presentare le seguenti caratteristiche:

tabella

capacità geometrica max	=	52,5 m <sup>3</sup>
pressione di esercizio max	=	65,0 bar
pressione di collaudo min	=	97,5 bar
capacità di gas trasportabile max	=	3800 m <sup>3</sup>
numero di valvole di eccesso flusso sul collettore di scarico, tarate per un valore max di portata di 1000 Nm <sup>3</sup> /h	=	2
Numero di valvole di sicurezza inizio apertura 90 bar	=	2
numero di dischi di rottura 97,5 bar	=	2

I due ultimi dispositivi devono essere realizzati nella parte alta del veicolo-cisterna e convogliati verso l'alto.

4. Caricamento.

Il caricamento del veicolo-cisterna può avvenire direttamente dai metanodotti, mediante appositi punti di travaso, ovvero presso gli impianti di distribuzione per autotrazione.

4.1. Caricamento da metanodotti.

Il veicolo-cisterna durante le operazioni di caricamento deve sostare in posizione predeterminata, ben identificata e munita di idonea segnaletica; essa deve essere delimitata da transenne e/o funi colorate.

Le operazioni di carico devono avvenire in un'area con recinzione di altezza non inferiore a 2,50 m, costituita da rete alta almeno 2,00 m posta su una cordolatura di altezza non inferiore a 0,50 m.

Quanto sopra non é richiesto quando l'area del punto di travaso risulti già recintata con le caratteristiche soprarichiamate.

Il veicolo-cisterna in sosta deve rispettare le seguenti distanze di sicurezza:

punto di travaso	= 10 m
da costruzioni esterne alla recinzione	= 20 m
dalla proiezione verticale di linee elettriche ad alta tensione	= 15 m

#### 4.2. Caricamento da impianti di distribuzione per autotrazione.

Durante le operazioni di caricamento per travaso nell'ambito di un impianto di distribuzione di gas naturale per autotrazione, é sufficiente che l'area destinata al veicolo-cisterna sia delimitata da transenne e/o funi colorate.

#### 4.3. Disposizioni comuni.

In entrambi i casi di cui al punti 4.1 e 4.2 devono essere rispettate le seguenti condizioni:

l'impianto elettrico deve essere realizzato in conformità alla legge 1° marzo 1968, n. 186;

tutte le apparecchiature, le tubazioni e le strutture metalliche del veicolo-cisterna devono essere collegate ad un impianto di terra, mediante presa interbloccata;

le operazioni di caricamento devono essere controllate in permanenza da personale appositamente incaricato.

### 5. Scarico.<sup>1</sup>

#### 5.1 Scarico presso gli utenti.

Il veicolo-cisterna durante le operazioni di scarico presso gli utenti deve sostare in un'area predeterminata, ben identificata e munita di idonea segnaletica; essa deve essere delimitata da transenne e/o funi colorate.

Le operazioni di scarico devono avvenire in un'area con recinzione di altezza non inferiore a 2,50 m, costituita da rete alta almeno 2,00 m posta su cordolatura di altezza non inferiore a 0,50 m.

Quanto sopra non é richiesto qualora l'area dell'utente risulti già recintata con le caratteristiche soprarichiamate.

Il pavimento della zona di sosta del veicolo-cisterna ed una fascia larga 2,00 m oltre la sua proiezione verticale devono essere in battuto di cemento, mentre la restante area deve essere diserbata.

Il veicolo-cisterna in sosta deve rispettare le seguenti distanze di sicurezza:

da costruzioni interne alla recinzione	= 10 m
da costruzioni esterne alla recinzione	= 20 m
dalla proiezione di linee elettriche ad alta tensione	= 15 m

L'alimentazione della rete utente deve avvenire tramite impianto di riduzione di 1° salto, conforme al punto 4.1 - Parte prima.

La piazzola di sosta del veicolo-cisterna deve essere corredata di n. 4 estintori omologati con capacità estinguente non inferiore a 21A - 89B-C oltre a n. 2 estintori carrellati da 50 kg.

#### 5.2. Scarico presso impianti di distribuzione per autotrazione.

Durante le operazioni di scarico per travaso nell'ambito di un impianto di distribuzione di gas naturale per autotrazione, é sufficiente che l'area destinata al veicolo-cisterna sia delimitata da transenne e/o funi colorate.

#### 5.3 Disposizioni comuni.

In entrambi i casi di cui ai punti 5.1 e 5.2, devono essere rispettate anche le seguenti condizioni:

l'impianto elettrico deve essere realizzato in conformità alla legge 1° marzo 1968, n. 186;

tutte le apparecchiature, le tubazioni e le strutture metalliche del veicolo-cisterna devono essere collegate ad un impianto di terra, mediante presa interbloccata.

---

<sup>1</sup> Vedasi, in merito all'utilizzo di carri-bombolai e carri-cisterna per l'alimentazione di utenze civili e/o industriali non collegate a metanodotto, il chiarimento prot. n° P643/4105 sott. 92/A del 31/05/1999. N.d.R.